



## **CITTA' DI SAN PRISCO (PROVINCIA DI CASERTA)**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI PERICOLOSI, MALATI, FERITI E CUCCIOLI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE E SERVIZI DI INCENTIVAZIONE PER LE ADOZIONI, PER ANNI DUE. CIG: 9021697BDF**

### **Art.1 – OGGETTO DELL’APPALTO**

1. L’appalto disciplinato dal presente Capitolato ha per oggetto i servizi per il ricovero, mantenimento dei cani randagi e servizi di incentivazione per le adozioni degli animali cani di quartiere. Detti servizi sono sinteticamente di seguito descritti:

- Ricovero e mantenimento, pulizia e custodia dei cani ricoverati dopo la cattura, la sterilizzazione e la microchippatura a cura dell’ASL competente;
- Assistenza sanitaria veterinaria ordinaria in maniera continuativa anche nella forma di interventi clinici, chirurgici e profilattici.
- Affidamento\adozione a terzi degli animali con iniziative per la fattibilità immediata di pratiche di adozione degli animali per ridurre la permanenza in canile incentivando, nello spirito della normativa vigente, gli affidi\adozioni ed agevolando e\o promuovendo anche le attività delle associazioni animaliste e i cani di quartiere. Trasportare, a proprie spese, i cani ove sono attualmente ospitati presso il canile convenzionato con la Stazione Appaltante.

2. Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto della legislazione vigente nazionale e regionale. In particolare nel rispetto della Legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo)" e del Regolamento regionale di attuazione n.1/2021.

3. Il servizio dovrà essere svolto sotto la vigilanza sanitaria dell’Azienda Sanitaria competente per territorio nel rispetto dei principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi.

4. il servizio riguarderà anche il monitoraggio e l’assistenza ai cani di quartiere rimessi sul territorio in seguito a cattura e sterilizzazione; il presente servizio potrà essere effettuato anche mediante associazioni di volontariato presenti sul territorio o di interesse nazionale mediante accordo da sottoscrivere unitamente alla stazione appaltante e al servizio veterinario dell’ASL di competenza senza ulteriori oneri per il comune.

### **Art. 2 - CONDIZIONI DI CONSEGNA**

1. A decorrere dalla data di affidamento del servizio l’appaltatore dovrà trasportare, a propria cura e spese, nella struttura di cui abbia piena disponibilità, i cani ospitati nella struttura individuata al successivo comma 3. Il trasporto dei cani dovrà avvenire con idonei mezzi di trasporto attrezzati allo scopo ed appositamente autorizzati con personale idoneo ad accudire gli animali trasportati con specifica dimestichezza e professionalità per garantire un trasporto corretto degli stessi, senza usare violenza e senza usare alcun metodo suscettibile di causare agli animali spavento, lesioni o

sofferenza. Il trasporto dei cani dovrà avvenire entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla consegna del servizio, salvo comprovati motivi ostativi.

2. La ditta aggiudicataria del presente appalto dovrà trasferire i cani presso la propria struttura entro 30 giorni pena la trattenuta di € 3.000,00 (tremila euro) sulla cauzione versata ove il trasferimento non avvenga entro giorni 30 (trenta), salvo giustificati e comprovati motivi. Sulle operazioni di trasferimento degli animali da un canile all'altro si redigerà apposito verbale da parte delle ditte interessate, una copia dovrà essere trasmessa al Comune.

3. Per le finalità di cui al superiore comma si specifica che i cani da trasportare saranno quelli presenti presso il canile "Rifugio Agro Aversano s.r.l." sede operativa sita nel comune di Mondragone (CE) alla località Casella di Chianese, al momento del trasferimento.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aumentare il numero dei cani ricoverati in base alle esigenze che dovessero subentrare e, pertanto il costo complessivo stimato di cui al successivo art. 3, viene calcolato su una base presuntiva di circa n. 98 cani che potrebbe subire variazioni.

5. Attualmente il numero e la tipologia di cani ricoverati è descritto nella seguente tabella:

CANI	Taglia media minore di 8kg	Taglia grande minore di 15kg	Taglia gigante maggiore di 15kg
adulti	5	5	46
Aggressivi e morsicatori	6	6	30

### **Art. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO- DURATA- CONDIZIONI CONTRATTUALI**

La quota giornaliera per cane (mantenimento e cura) - a base di gara - è stimata in un totale complessivo di € 352.000,00 (di cui 1.965,00 euro per oneri di sicurezza) oltre l'IVA come per legge. Tale somma è calcolata in base alla presenza media presso il canile di circa 98 cani per 365 giorni al costo previsto dal tariffario regionale art. 29 di cui Regolamento Regionale n. 1/2021, oltre l'IVA al 22%. La durata dell'appalto è di DUE anni solari.

CANI	numero	€/procapite*giorno	€/anno
<b>Taglia media minore di 8kg</b>			
adulti	5	4.0	7.300,00
Aggressivi e morsicatori	6	4.5	9.855,00
<b>Taglia grande minore di 15kg</b>			
adulti	5	4.5	8.212,50
Aggressivi e morsicatori	6	5.0	10.950,00
<b>Taglia gigante maggiore di 15kg</b>			
adulti	46	5.0	83.950,00
Aggressivi e morsicatori	30	5.0	54.750,00

Sulla suddetta quota giornaliera, come da ribasso offerto, verranno applicate detrazioni secondo il seguente schema, su base trimestrale con inizio dal primo giorno di ricovero e pertanto, sulla base dell'effettiva presenza dei cani nel canile rifugio della ditta aggiudicatrice e ciò tenuto conto che tutti i cani devono essere trasportati entro il termine di 30 giorni dalla consegna del servizio.

Il presente servizio ha la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio con possibilità di proroga, ad insindacabile giudizio del Comune, per un periodo mesi 2 (due) alle stesse condizioni del presente capitolato e del relativo contratto, e comunque nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara.

Stante la peculiarità del servizio di che trattasi, al quale deve essere assicurata continuità, l'Appaltatore ha l'obbligo di non dare luogo all'interruzione dello stesso per nessun motivo. In difetto, si darà luogo alla risoluzione contrattuale in danno, con incameramento sia della cauzione definitiva sia di ogni compenso non ancora liquidato, salvo gli eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione comunale

#### **Art. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE STRUTTURALI DEL CANILE**

Ai sensi dell'art. 11 della Legge regione Campania n.3/2019 la struttura deve essere dotata delle seguente caratteristiche:

- a) un ambulatorio autorizzato a norma di legge;
- b) un locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti; spogliatoi, docce e servizi igienici per il personale addetto;
- c) un reparto contumacia isolato, distinto in due aree separate rispettivamente destinate alla quarantena dei cani in arrivo ed all'isolamento di quelli ammalati, garantendo aree riscaldate;
- d) box adeguatamente attrezzati per la custodia dei cuccioli;
- e) i box che accolgono un solo cane prevedono una zona coperta e una scoperta con un'area minima totale di:
  - due metri quadrati per cane di piccola taglia ossia cuccioli e cani di peso non superiore a 2 chilogrammi;
  - tre metri quadrati e mezzo per cane di taglia media, ossia cani di peso non superiore a 8 chilogrammi;
  - quattro metri quadrati e mezzo per cane di taglia grande, ossia cani di peso compreso tra 8 e 15 chilogrammi;
  - sei metri quadrati per cane di taglia gigante, ossia cani di peso superiore a 15 chilogrammi;
- f) i box che accolgono più animali rispettano le caratteristiche e le misure di cui alla lettera e) proporzionalmente al numero e al tipo degli animali ivi ospitati e possono comprendere un'area in terra battuta;
- g) i box, a garanzia della sicurezza degli altri cani e degli operatori, destinati ai cani mordaci o aggressivi;
- h) un adeguato impianto di approvvigionamento idrico e un'adeguata recinzione di tutta la struttura. Le recinzioni esterne ed interne non devono presentare parti che possono arrecare ferite o danni agli animali e devono essere tenute sempre in perfette condizioni di manutenzione;
- i) le aree di comune utilizzo per la ricreazione dei cani.

#### **Art. 5 – DETTAGLIO DEL SERVIZIO**

Nel rispetto del riconoscimento al cane del diritto alla vita in condizioni di benessere il titolare del canile è responsabile della salute degli animali ricoverati, provvede a fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la razza e la taglia. Agli animali è garantito:

- a) cibo ed acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata e giornaliera;
- b) cure sanitarie ed adeguato livello di benessere fisico e etologico;

- c) ricovero in box adeguati e regolare pulizia degli spazi di dimora;
- d) possibilità di esercizio fisico.
- e) standard organizzativi per impedirne la fuga ed il vagabondaggio e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

Il canile deve essere in possesso dei requisiti strutturali, gestionali e di personale previsti all'articolo 11 della Legge, nonché dei requisiti previsti del regolamento n.1/2021 della Regione Campania; ovvero il canile assicura i requisiti minimi dall'art. 28 del suddetto Regolamento di benessere, sanitari e di prevenzione di malattie infettive, di alimentazione, di sanificazione ambientale e di controllo delle parassitosi.

Il canile deve programmare un piano di adozioni; per i cani ritenuti con basso grado di adottabilità verrà iniziato il percorso di recupero per renderli adottabili. Affidare i cani presenti nel canile rifugio ai cittadini che ne facciano richiesta previa comunicazione al Comune. A seguito di ciò l'appaltatore dovrà ritrasmettere al Comune la documentazione comprovante l'affido o l'adozione (sottoscritta dal cittadino) e necessaria per la voltura del nominativo del responsabile del cane da trasmettere alla competente ASL- per la registrazione in Anagrafe canina.

L'appaltatore aggiudicatario del servizio deve provvedere a:

1. Trasportare, a proprie spese i cani del Comune di San Prisco attualmente ospitati presso il canile già convenzionato con la Stazione Appaltante.
2. Trasportare i cani catturati nel territorio di San Prisco anche durante il periodo di affidamento del servizio, dal canile sanitario convenzionato al rifugio per il ricovero della ditta aggiudicataria entro 6 gg. da parte del competente ufficio veterinario.
3. Apertura al pubblico 4 ore al giorno (2 ore di mattina e 2 ore il pomeriggio) per tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi per consentire la massima presenza possibile di adottanti.
4. Gli animali di proprietà del Comune di San Prisco e quelli catturati nel territorio comunale dovranno essere tenuti separatamente dagli altri cani eventualmente ricoverati nella struttura per conto di altri Enti o per conto della ditta stessa e sarà loro dedicata una sezione apposita. Ove venissero sistemati più cani in un box dovranno essere rispettate le caratteristiche etologiche dei cani.
5. Tenere in formato cartaceo ed elettronico cartelle individuali per singolo cane con annotazioni dei controlli – ordinari e straordinari, veterinari svolti, i trattamenti sanitari a cui è stato soggetto l'animale e darne comunicazione all'Amministrazione Comunale.
6. Somministrare i medicinali secondo le prescrizioni impartite dall'autorità veterinaria competente per territorio e provvedere alla cura degli animali malati avvalendosi di veterinario abilitato.
7. Trasferire, con i propri mezzi e spese, gli animali dal canile sanitario al canile rifugio, previa valutazione favorevole del servizio veterinario competente.
8. Fornire e somministrare pasti, con alimenti idonei conformemente alle indicazioni del medico veterinario abilitato in quantità adeguata alle esigenze fisiologiche di ogni singolo animale e fornire costantemente acqua pulita da bere. L'alimentazione, comunque, dovrà essere conforme alle indicazioni del medico veterinario dell'ASL, con particolare riferimento ai cani ospitati ammalati, anziani o cuccioli.
9. Effettuare la pulizia quotidiana della struttura, dei box, delle gabbie, dell'area di sgambatura e provvedere periodicamente al taglio dell'erba. Dovranno essere vietati ristagni di acqua all'interno della struttura di canile e dovrà essere effettuata la pulizia giornaliera delle ciotole per l'alimentazione e abbeveraggio degli animali.
10. Attuare un idoneo piano di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione programmata degli ambienti da comunicare ogni volta al Comune.

11. Provvedere agli oneri ed alle spese necessarie per lo smaltimento degli animali morti (la cui documentazione attestante i motivi di decesso deve essere inviata all'ente) secondo le prescrizioni della normativa vigente e presso centri di smaltimento autorizzati;
12. Collaborare con il personale della competente ASL a supporto delle attività sanitarie e veterinarie per tutte le attività di gestione del canile.
13. Garantire la disponibilità di box riscaldati ove custodire i cani che presentano patologie e che necessitano di un luogo caldo e asciutto;
14. Effettuare le cure sanitarie da prestare agli animali ospitati. Sono a cura e spese dell'appaltatore, l'acquisto, l'approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e quant'altro necessario per le cure sanitarie nonché per egli esami e per gli interventi chirurgici e le terapie specifiche riscontrate. Inoltre, dovrà tenere informato l'Ente proprietario sullo stato sanitario e mantenere i rapporti con il servizio veterinario dell'ASL competente.
15. Assicurare la presenza di un medico veterinario, iscritto all'Albo professionale, responsabile sanitario della struttura, per le prestazioni degli interventi che non competono all'ASL o che, per qualsiasi ragione, non dovessero essere assicurati dagli organi istituzionali.
16. Per ogni cane dovrà essere redatta una scheda comportamentale costituita da tre parti:
  - la prima comprende il segnalamento (nome, razza, età, sesso, taglia, numero di box, numero microchip), l'anamnesi (data d'ingresso, età d'ingresso, motivo dell'arrivo in canile: accalappiato, sequestrato di proprietà, nato in canile) e le condizioni sanitarie (patologia cronica);
  - la seconda comprende la parte inerente i vari comportamenti (comportamento in box, comportamento alimentare, comportamento di esplorazione, comportamento di gioco, educazione, rapporto con l'uomo, aggressività, comportamenti legati allo stress);
  - la terza riguarda la diagnosi comportamentale (normale, rieducazione/socializzazione, lieve problema comportamentale, problema comportamentale), i consigli per una futura adozione (cane adatto a tutti i contesti, contesti legati al cane, recupero comportamentale, non adottabile al momento).
17. Tenere un registro di carico e scarico degli animali in cui dovrà essere annotato l'ingresso e uscita dell'animale, numero microchip identificativo e numero matricola\canile. Controllo periodico del quadro clinico dei cani ospitati e garantire l'effettuazione, a cura del veterinario abilitato, di un controllo del quadro clinico generale dei cani nel canile rifugio, con cadenza periodica, i cui risultati formeranno informativa da inviare alla stazione appaltante.

#### **Art. 6 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

Prima della stipula del contratto di appalto, la ditta aggiudicatrice dovrà presentare:

- apposita garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria o assicurativa secondo quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 93 e 103 del D. L.gs. n. 50\2016 e s.m.i.. Si precisa, in ogni caso, che la garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente quanto previsto dall'art. 103 comma 4;
- polizza assicurativa RCT per un massimale per sinistro non inferiore ad € 1.500.000,00.

#### **Art. 7 - PERSONALE INCARICATO ED ONERI**

Ai sensi dell'art. 11, comma 11, della Legge n.3/2019 e successivo regolamento regionale n.1/2021, i canili sono dotati di personale per il governo degli animali in numero adeguato, nella misura del rapporto personale/cane pari rispettivamente a uno/ducento, in possesso di qualificata formazione professionale in materia sufficiente a garantire la gestione e il mantenimento degli animali nel pieno rispetto del loro benessere.

5. L'aggiudicatario dovrà fornire l'elenco nominativo del personale addetto con specificazione di ognuno della mansione svolta, in capo ai quali non devono essere emanate condanne definitive per reati contro gli animali, pena la revoca dell'incarico. Qualora taluno degli operatori debba essere

sostituito l'aggiudicatario deve darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale provvedendo ad aggiornare l'elenco del personale ed a reintegrare immediatamente l'operatore da sostituire. Anche il sostituto non deve avere essere stato condannato per reati contro gli animali, pena la revoca del servizio.

L'appaltatore aggiudicatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio ed inoltre, dovrà rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

#### **Art. 8 – VIGILANZA E CONTROLLI**

Fermo restando le ispezioni e controlli di competenza delle Autorità sanitarie, l'Amministrazione comunale di San Prisco si riserva la possibilità di operare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più convenienti ed opportune, anche avvalendosi di soggetti giuridici esterni, controlli sulla struttura, sulla regolarità della gestione, e sull'affidamento o cessione dei cani ospitati e l'appaltatore è obbligato a consentire ed agevolare le attività di controllo. Nel caso l'appaltatore non consenta od agevoli le attività di controllo verranno applicate le penali di cui all'art 12 maggiorate del triplo.

#### **ART. 9– PAGAMENTI**

La liquidazione del corrispettivo avverrà con cadenza bimestrale, stabilita nel contratto, entro 60 gg dalla presentazione della fattura. Alla stessa fattura dovrà essere allegato qualsiasi relazione o riscontro definito ed elencato nel presente documento pena la mancata liquidazione.

#### **Art. 10 – PENALI – CAUSE RISOLUTIVE**

L'inosservanza da parte dell'appaltatore delle clausole previste nel presente capitolato speciale, nel contratto e delle normative vigenti sui sistemi di custodia, mal governo e atti di violenza sugli animali in custodia, comporterà l'applicazione di una penale pari a:

- € 150,00 per la prima violazione contestata
- € 250,00 per la seconda violazione contestata
- € 500,00 per la terza violazione contestata

Nel caso in cui non venga effettuato in tutto o in parte il piano di adozioni sarà applicata una penalità di € 2.000,00, fermo restando le detrazioni di cui all'art. 3 comma 2. Le penali saranno trattenute, in occasione del pagamento immediatamente successivo, qualora il Comune non ritenesse di accogliere le motivazioni che l'appaltatore è tenuto a produrre nei 10 gg. successivi al ricevimento delle contestazioni. Il prospettato regime di penalità è applicabile anche a seguito di contestazioni mosse dalle competenti Autorità sanitarie e/o amministrative di cui il Comune abbia avuto conoscenza. Al profilarsi di reiterate significative inosservanze e/o inadempienze, il Comune potrà disporre la risoluzione contrattuale in danno, con incremento della cauzione.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando le penali sopra menzionate, previa regolare diffida ad adempiere, nei seguenti casi:

- a) Grave negligenza o frode nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) Il venir meno dei requisiti di affidamento previsti dalla normativa vigente o dai documento di gara o di contratto;
- c) La manifesta incapacità o inadeguatezza esecutiva quale: insufficienza nel numero e/o nella qualificazione del personale impiegato, indisponibilità della strumentazione necessaria;
- d) Sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- e) Subappalto non autorizzato;
- f) Violazione delle norme vigenti in materia di custodia, malgoverno e atti di violenza sugli animali in custodia.

g) Utilizzo nello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato di personale condannato per reati contro gli animali.

Il Comune, qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, comunicherà con raccomandata a.r. l'avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, indicando gli addebiti e concedendo 5 giorni per il contraddittorio. La risoluzione del contratto comporterà l'annullamento dei benefici economici non ancora totalmente maturati. In caso di risoluzione contrattuale l'Amministrazione si riserva la facoltà di far subentrare altra Ditta che abbia partecipato alla gara di appalto, nel rispetto della graduatoria formatasi all'atto dell'aggiudicazione della gara stessa o comunque, altra Ditta in possesso dei necessari requisiti normativamente previsti.

#### **Art.11– TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore ha l'obbligo di indicare un conto corrente, bancario o postale – acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a, dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale il Comune farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il codice identificativo di gara (CIG). Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

#### **Art. 12 – CONTROVERSIE**

Foro esclusivo competente è quello di S. Maria C.V.

#### **Art. 13 – RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, occorre fare riferimento al relativo Bando e Disciplinare di Gara che vengono approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio e che divengono parte unica di uno stesso procedimento e più in generale alla normativa vigente in materia (Legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 - Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo - e Regolamento Regionale 2 febbraio 2021, n. 1.)